

Piano Provinciale di Localizzazione dell'Emittenza Radio e Televisiva

Controdeduzioni alle osservazioni pervenute

Controdeduzioni alle osservazioni pervenute entro i termini

OSSERVAZIONE N. 1 Prot. N. 170024/07 del 21/05/2007 proponente: AUSL IMOLA

OSSERVAZIONE N. 2 Prot. N. 173767/07 del 21/05/2007 proponente: AUSL BOLOGNA

OSSERVAZIONE N. 3 Prot. N. 175755 del 25/05/2007 proponente: COMUNE DI BOLOGNA

OSSERVAZIONE N. 4 Prot. N. 175782/07 del 25/05/2007 proponente: COMITATO CITTADINI MONTE GRANDE –
MONTE CALDERARO

OSSERVAZIONE N. 5 Prot. N. 176205/07 del 25/05/2007 proponente: ARPA SEZIONE PROVINCIALE DI
BOLOGNA

OSSERVAZIONE N. 6 Prot. N. 176463/07 del 25/05/2007 proponente: COMUNE DI IMOLA

Controdeduzioni alle osservazioni pervenute oltre i termini

OSSERVAZIONE N. 7 Prot. N. 177525/07 del 28/05/2007 proponente: RAI WAY

OSSERVAZIONE N. 8 Prot. N. 181332/07 del 30/05/2007 proponente: CIRCONDARIO DI IMOLA

OSSERVAZIONE N. 9 Prot. N. 188137/07 del 29/05/2007 proponente: PROVINCIA DI MODENA

OSSERVAZIONE N. 10 Prot. N. 200717/07 del 13/06/2007 proponente: SOPRINTENDENZA PER I BENI
ARCHITETTONICI E PER IL PAESAGGIO

OSSERVAZIONE N. 11 Prot. N. 268181/07 del 09/08/2007 proponente: COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME

OSSERVAZIONE N. 1
Prot. N. 170024/07 del 21/05/2007
PROPONENTE: AUSL IMOLA

Contenuti dell'osservazione e risposte dettagliate

L'osservazione espone i seguenti 3 punti:

Punto 1

Si rileva che le schede relative ai siti, contenute nel Quadro Conoscitivo del Piano, non riportano le più recenti misure effettuate da ARPA.

Risposta

Le schede tecniche dei siti di emittenza radiotelevisiva risalgono al momento in cui si è ultimato il Quadro Conoscitivo per l'adozione del PLERT. Nella fase di approvazione del Piano sono state aggiunte le schede relative ad alcuni nuovi siti (autorizzati successivamente all'adozione) e sono stati introdotti alcuni aggiornamenti ai dati delle schede; tra questi, i dati - aggiornati a luglio 2007 - di tutte le misurazioni di campo elettromagnetico effettuate da ARPA.

Per garantire l'aggiornamento dei valori di campo elettromagnetico rilevati da ARPA si prevede che a partire dall'approvazione del Piano le misurazioni non siano più riportate nelle schede tecniche dei siti ma siano direttamente consultabili dal sito web del PLERT.

Per le considerazioni svolte si ritiene l'osservazione ACCOGLIBILE.

Punto 2

Si propone che i siti da risanare non possano essere oggetto di nuove istanze, ancorché legate ad autorizzazioni provvisorie.

Risposta

Al fine di esplicitare gli interventi ammessi nei "Siti confermati se risanati" si prevede di integrare l'art. 5.1 delle Norme di Attuazione precisando che nei siti soggetti a Piano di risanamento la possibilità di rilasciare nuove autorizzazioni per gli impianti di emittenza radio e televisiva è subordinata all'avvenuto risanamento del sito.

Per le considerazioni svolte si ritiene l'osservazione ACCOGLIBILE.

Punto 3

Si propone che anche nelle Norme siano inseriti i criteri, definiti nel Quadro Conoscitivo del Piano, per minimizzare l'impatto sanitario degli impianti.

Risposta

Per minimizzare l'impatto sanitario degli impianti di emittenza radio e televisiva si integrano le Norme di Piano inserendo l'art. 5.6 "Misure per la mitigazione degli impatti sanitari generati dai siti". Il nuovo articolo riprende, in forma di "Direttiva", i contenuti già espressi nel Quadro conoscitivo del Piano.

Per le considerazioni svolte si ritiene pertanto l'osservazione ACCOGLIBILE.

Sintesi finale

In conclusione, a seguito delle considerazioni svolte, si ritiene l'osservazione complessivamente

ACCOGLIBILE

e, in particolare:

- le richieste avanzate ai punti 1, 2, 3 risultano ACCOGLIBILI nella forma specificata nelle precedenti considerazioni.

OSSERVAZIONE N. 2
Prot. N. 173767/07 del 21/05/2007
PROPONENTE: AUSL BOLOGNA

Contenuti dell'osservazione e risposte dettagliate

L'osservazione espone i seguenti 5 punti:

Punto 1

Si chiede di garantire che in nessuna parte del territorio provinciale vi siano superamenti dei limiti sanitari fissati per legge.

Risposta

Si rileva che la verifica delle condizioni di compatibilità sanitaria delle strutture per l'emittenza radiotelevisiva è attribuita dalle norme vigenti ad ARPA ed AUSL. La Provincia raccoglie gli esiti di tali verifiche e, per i siti problematici, individua le conseguenti azioni di Piano. E' quindi evidente che la Provincia, attraverso il PLERT, svolge un'attività di pianificazione della localizzazione dei siti di emittenza radiotelevisiva che ha tra gli obiettivi prioritari la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico, ma non può esercitare una funzione di controllo in grado di garantire che nel tempo non vi siano ulteriori superamenti dei limiti sanitari fissati dalla legge.

L'osservazione si intende CHIARITA dalle considerazioni svolte.

Punto 2

Si propone che gli interventi sui siti esistenti e di progetto avvengano adottando criteri progettuali volti a minimizzare l'impatto sanitario.

Risposta

Per minimizzare l'impatto sanitario degli impianti di emittenza radio e televisiva si integrano le Norme di Piano inserendo l'art. 5.6 "Misure per la mitigazione degli impatti sanitari generati dai siti". Il nuovo articolo riprende, in forma di "Indirizzo", i contenuti già espressi nel Quadro Conoscitivo del Piano.

Per le considerazioni svolte si ritiene pertanto l'osservazione ACCOGLIBILE.

Punto 3

Si chiede che nei siti con elevati valori di campo elettromagnetico, confermati dal piano, sia evitato un peggioramento delle esposizioni. A questo fine si propone che le Norme consentano esplicitamente ai Comuni di adottare politiche concertative volte ad individuare localizzazioni idonee al servizio radioelettrico ed in grado di minimizzare l'esposizione della popolazione.

Risposta

La Provincia ha individuato come strumento primario per l'attuazione del PLERT (indicato in diversi articoli delle Norme), lo sviluppo di azioni concertate con le Amministrazioni comunali, i gestori delle emittenti, ARPA, Regione, ecc. finalizzate a conseguire significativi obiettivi di compatibilizzazione e qualificazione del sistema provinciale dei siti di emittenza radiotelevisiva. La raccomandazione della Provincia è che i Comuni verifichino i contenuti di tali accordi affinché non siano disattese le politiche e gli obiettivi di Piano. Tra questi obiettivi vi è certamente il coinvolgimento e la sensibilizzazione dei gestori nella ricerca di soluzioni localizzative degli impianti meno impattanti rispetto alla presenza di recettori sensibili ovvero in grado di minimizzare l'esposizione della popolazione all'inquinamento elettromagnetico.

L'osservazione si intende CHIARITA dalle considerazioni svolte.

Punto 4

Si chiede che venga istituito un archivio dei provvedimenti finalizzati alla riduzione dell'esposizione ai campi elettromagnetici.

Risposta

Secondo quanto disposto dal comma 4 dell'articolo 7 della legge regionale n. 30/2000, i Piani di risanamento - presentati dai gestori e contenenti modalità e tempi di riconduzione a conformità degli impianti - sono approvati dal Comune sentita la Provincia interessata e acquisito il parere dell'ARPA e dell'AUSL con le modalità previste all'art. 17 della L.R. n. 44 del 1995. Ognuno degli Enti sopraindicati esercita pertanto una funzione specifica in merito ai provvedimenti di riduzione a conformità, ed è quindi nelle condizioni di predisporre un archivio degli atti concernenti tali provvedimenti.

Sulla base delle considerazioni svolte l'osservazione si ritiene NON ACCOGLIBILE.

Punto 5

Si chiede di aggiornare le limitazioni localizzative individuate dal PLERT con le previsioni dei PRG vigenti.

Risposta

La Provincia può aggiornare il Quadro Conoscitivo del Piano per quanto concerne l'uso reale e di previsione del suolo e le destinazioni d'uso dei fabbricati, e conseguentemente le limitazioni localizzative dei siti, ma esclusivamente attraverso le indicazioni fornite dai Comuni, più volte sollecitati in tal senso. Solo i Comuni sono infatti in grado di verificare compiutamente queste informazioni relativamente al territorio di competenza.

Si evidenzia che le informazioni impiegate per sviluppare le analisi urbanistiche del PLERT sono ricavate dal mosaico informatizzato dei PRG/PSC della Provincia di Bologna, dai dati censuari del Catasto, dai dati della Camera di Commercio. Tali strumenti hanno svolto una funzione di supporto per le ricerche e le analisi effettuate e hanno permesso la definizione delle azioni cogenti di Piano. Qualora le perimetrazioni e le individuazioni puntuali riportate non siano coincidenti con quelle definite dalla strumentazione urbanistica comunale alla data di adozione del PLERT si provvederà al loro aggiornamento secondo le modalità stabilite dalla direttiva dell'art. 7, co. 2, delle Norme di attuazione: "L'aggiornamento del Piano derivante dall'implementazione della banca dati o dalla correzione di errori materiali è considerato mero adeguamento tecnico ed è effettuato dalla Provincia con apposito atto amministrativo".

Le modifiche alla strumentazione urbanistica in date successive a quella di adozione del PLERT dovranno, fatti salvi i casi di aggiornamento o correzione di errori materiali, essere coerenti con i divieti localizzativi individuati dal PLERT.

Per le considerazioni svolte l'osservazione risulta NON ACCOGLIBILE.

Sintesi finale

In conclusione, a seguito delle considerazioni svolte, si ritiene l'osservazione complessivamente

PARZIALMENTE ACCOGLIBILE

e, in particolare:

- le richieste avanzate al punto 2 risulta accoglibile nella forma specificata nelle precedenti considerazioni; parimenti accoglibili risultano le richieste avanzate ai punti 1 e 3 per i chiarimenti adottati nel punto medesimo;
- la richiesta avanzata ai punti 4 e 5 risultano non accoglibili per i chiarimenti adottati nel punto medesimo.

OSSERVAZIONE N. 3
Prot. N. 175755 del 25/05/2007
PROPONENTE: COMUNE DI BOLOGNA

Contenuti dell'osservazione e risposte dettagliate

L'osservazione espone i seguenti 23 punti:

Punto 1

Si ritiene che il PLERT non individui criteri per la delocalizzazione dei siti e si sostiene inoltre che tanto la legislazione nazionale quanto quella regionale assumono quale parametro di riferimento per la localizzazione il concetto di sito. La scelta del PLERT di individuare esclusivamente ambiti con differente gradi di compatibilità risulterebbe inadeguata.

Al fine di pervenire all'indicazione e perimetrazione di nuovi siti idonei si propone:

- 1) di concertare tra Provincia e Comune di Bologna un piano di attività volto all'individuazione di siti idonei alla localizzazione di impianti radiotelevisivi;
- 2) in subordine al punto 1, qualora il gestore individui soluzioni alternative che generino analogo impatto territoriale e paesaggistico oltre a permettere un migliore livello di copertura del servizio e compatibilità elettromagnetica, potranno essere considerate proposte di altri siti.

Risposta

La L.R. 30/2000, che assegna in capo alle Province l'elaborazione del PLERT quale strumento di pianificazione della localizzazione dell'emittenza radiotelevisiva, utilizza ripetutamente, in particolare negli articoli 3, 4 e 7, il termine "area" e "ambito" in riferimento alla disciplina della localizzazione degli impianti, indicando chiaramente il ruolo del Piano: il PLERT deve individuare aree e ambiti in cui gli impianti possono essere localizzati.

In particolare l'art. 7 (Risanamenti degli impianti per l'emittenza radio e televisiva) della L. R. 30/2000 prevede che gli impianti esistenti per l'emittenza radio e televisiva siano autorizzati ed adeguati alle norme della stessa legge. L'adeguamento è realizzato attraverso i Piani di risanamento che prevedono la riconduzione a conformità e/o la delocalizzazione. Al comma 3 è chiaramente prescritto che gli specifici Piani di risanamento vengano presentati dai gestori al Comune; il comma 4 prevede che tali Piani vengano approvati dal Comune sentita la Provincia (che quindi riveste chiaramente un ruolo di "consulenza") e acquisito il parere di ARPA ed AUSL; il comma 5 chiarisce in modo inequivocabile la modalità della (eventuale) delocalizzazione, che "deve essere effettuata nelle aree previste dal Piano provinciale di localizzazione dell'emittenza radio e televisiva" e non quindi in siti puntuali.

La metodologia seguita dal Piano in applicazione di tale principio è di seguito sintetizzata. La L.R. 30 circoscrive a due principali tipologie i divieti localizzativi degli impianti: quelli afferenti zone urbanistiche e quelli riguardanti singoli edifici (ulteriori divieti, derivati dal PTCP, sono stati assunti dal PLERT per definire limitazioni di carattere territoriale). Attraverso l'elaborazione di un'apposita cartografia di Piano (Tav. 7) si sono quindi evidenziati gli ambiti, le zone, gli edifici su cui sussistono divieti localizzativi individuando in tal modo per complementarità le aree idonee ad ospitare i siti di emittenza radio e televisiva.

A sostegno della scelta compiuta dal PLERT circa l'individuazione puntuale di nuovi siti vi sono ulteriori considerazioni di carattere tecnico.

E' al di fuori della portata di un piano alla scala provinciale individuare in modo puntuale tutti i siti potenzialmente utilizzabili dalle emittenti radio e TV in quanto tale attività non potrebbe prescindere dalla conoscenza dei dati di concessione ministeriale (frequenza, potenza, caratteristiche radioelettriche degli impianti) necessari per valutare le problematiche di copertura e di interferenza di tutti gli impianti coinvolti. L'evidente complessità di una simile progettazione radioelettrica (che si abbinerebbe a costi economici insostenibili per una amministrazione pubblica) rende impraticabile la ricerca puntuale di un sito condotta "a tappeto", per tutto il territorio della Provincia, per qualsiasi tipo di impianto, per qualsiasi tipo di copertura e di interferenza. A nostro avviso un'attività con simili contenuti tecnici potrà essere avviata nella fase attuativa del Piano, con valutazioni da svolgersi "ad hoc" per ciascun sito, secondo tempi e modalità che trovano riferimento nelle Norme di Attuazione.

Se gli aspetti di carattere tecnico appaiono complessi non meno importanti sono le questioni legate alla necessità di accordare, nella individuazione di un nuovo sito, le scelte della pianificazione urbanistica con la garanzia di un servizio di pubblica utilità.

In tal senso la tutela delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica di pubblica utilità, ovvero degli operatori che li esercitano, è obiettivo perseguito dal PLERT coerentemente a quanto affermato dal vigente Codice delle comunicazioni elettroniche (D. Lgs. 1 agosto 2003, n. 259).

Da ultimo, rispetto al tema sollevato dall'osservazione, si riporta la valutazione della Regione, Servizio Risanamento Atmosferico Acustico Elettromagnetico: "La scelta della Provincia di Bologna di andare all'individuazione di ambiti territoriali idonei alla localizzazione di impianti fissi per l'emittenza radiotelevisiva, piuttosto che di siti puntuali, è da ritenersi corretta e coerente con le scelte fatte anche da altre province nei propri piani di localizzazione. Sono condivisibili le argomentazioni addotte e non va, inoltre, sottovalutato il fatto che la definizione rigida di siti puntuali potrebbe non garantire lo sviluppo delle nuove tecnologie, alcune delle quali già in fase di avvio (Wi-Max)".

Rispetto alla richiesta di attivare un piano, di concerto tra Provincia e Comune, per l'individuazione dei siti di emittenza radio e televisiva si conferma la disponibilità della Provincia, come peraltro già previsto dal co.5 dell'art. 5.2 delle Norme di attuazione del Piano; si ritiene inoltre che eventuali proposte dei gestori debbano essere valutate sin dall'avvio del piano per la ricerca di siti alternativi a quelli da delocalizzare instaurando un reale processo di partecipazione dei soggetti interessati.

Sulla base delle considerazioni svolte l'osservazione risulta PARZIALMENTE ACCOGLIBILE.

Punto 2

Si ritiene che la predisposizione dei Piani di risanamento, in caso di inerzia o inadempimento dei gestori, sia da attribuire alla Provincia. Per la complessità delle esigenze da conciliare nell'ambito del Piano di risanamento si ritiene inoltre opportuno che la Pubblica Amministrazione provveda ad elaborare proposte, scenari alternativi o variamente combinati; in questo senso viene proposta un'elaborazione propedeutica ad un Piano di risanamento del sito di San Luca e si suggerisce uno schema di tipo concertativo e collaborativo tra le pubbliche Amministrazioni ed i gestori.

Risposta

La L.R. 30/2000 assegna ai Piani di Risanamento, introdotti con l'art. 7, la finalità di adeguare gli impianti esistenti per l'emittenza radio e televisiva alle Norme della stessa legge; essi prevedono la riconduzione a conformità, nel rispetto dei limiti di esposizione fissati dalla normativa statale, e/o la delocalizzazione.

I gestori degli impianti sono i soggetti individuati per la predisposizione dei Piani di risanamento che sono approvati dal Comune sentita la Provincia interessata e acquisito il parere ARPA e AUSL; l'approvazione dei piani di risanamento ricomprende l'autorizzazione di cui al comma 3 dell'art. 6 (di competenza del Comune).

In casodi inerzia nella presentazione dei piani di risanamento, la L.R. 30/00 ha previsto, all'art. 17 c. 2, l'applicazione di specifiche sanzioni.

Si ritiene pertanto, alla luce della normativa regionale, che alla Provincia non sia attribuito alcun potere sostitutivo per la presentazione dei piani di Risanamento.

Nel caso specifico del sito di San Luca funivia si condivide comunque lo schema di lavoro proposto e si riconferma la disponibilità ad affrontare il tema del suo risanamento con fattiva collaborazione.

Sulla base delle considerazioni svolte l'osservazione risulta PARZIALMENTE ACCOGLIBILE.

Punto 3

Si chiede che la Provincia di Bologna promuova, nella fase precedente all'approvazione del PLERT, la sottoscrizione di tre Accordi ai sensi dell'art. 18 della LR 20/00, con il Comune di Bologna, eventuali altri Comuni e i soggetti gestori attualmente presenti nei siti di San Luca, Osservanza e Monte Donato, con i seguenti obiettivi:

1. identificazione di soluzioni per la collocazione definitiva degli impianti radiotelevisivi;
2. predisposizione di progetti preliminari;
3. acquisizione di pareri degli enti competenti (Arpa, Ausl, Ministero delle Comunicazioni, Ministero Beni e Attività Culturali).

Risposta

Pur condividendo gli obiettivi esposti dall'osservazione si ritengono impropri gli strumenti proposti. Si evidenzia infatti che l'Accordo ai sensi dell'art. 18, co. 3, della LR 20/00 "costituisce parte integrante dello strumento di pianificazione cui accede ed è soggetto alle medesime forme di pubblicità e di partecipazione. L'accordo è recepito con la delibera di adozione dello strumento ed è condizionato alla conferma delle sue previsioni nel piano approvato". La definizione di accordi con i privati per ciascun ambito della Provincia avrebbe dilatato in misura sproporzionata i tempi per l'adozione del Piano; si ritiene infatti che altri strumenti, quali ed esempiogli Accordi di programma disciplinati dall'art. 34 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, possano con maggior efficacia affrontare i problemi relativi alla delocalizzazione.

Per le considerazioni svolte l'osservazione risulta NON ACCOGLIBILE.

Punto 4

Si evidenzia la necessità di una normativa che consenta l'istruttoria congiunta ed unitaria delle domande di tutti i gestori presenti in un sito.

Si propone a questo proposito di integrare le Norme del PLERT prevedendo, nel caso in cui in un sito siano presenti emittenti in numero superiore a 5 , l'obbligo per i gestori di presentare un progetto unitario e condiviso, comprensivo di documentazione urbanistica, edilizia, ambientale e paesaggistica.

Infine si propone l'inserimento nelle NTA di una norma di incentivazione alla consorziazione.

Risposta

Si prende atto dell'osservazione ma si ritiene che la Legge non attribuisca alla Provincia la facoltà di operare nella direzione richiesta; le proposte formulate rappresenterebbero infatti un vincolo imposto arbitrariamente ai gestori. Si riconosce tuttavia l'utilità di una visione d'insieme, a livello di sito, capace di fornire importantielementi conoscitivi ; una tale impostazione può essere tuttavia promossa in ogni caso in cui le azioni indirizzate ad un insieme di impianti passino attraverso una fase di confronto ed elaborazione tra tutti i soggetti interessati.

Da ultimo, al fine incentivare la consorziazione, si prevede di integrare le Norme di Piano prevedendo la facoltà per i Comuni di ridurre i tempi per le istruttorie relative alle richieste di autorizzazione nel caso in cui la gestione del sito avvenga in forma consortile.

Sulla base delle considerazioni svolte si ritiene l'osservazione PARZIALMENTE ACCOGLIBILE.

Punto 5

Si ritiene che la localizzazione temporanea degli impianti sia un elemento corretto per la garanzia di fruizione del servizio ma che possano insorgere rilevanti criticità in caso in cui la pianificazione ministeriale non provveda entro breve tempo alla revisione del PNAF.

Si porta l'esempio di alcune emittenze radio televisive che sono collocate in contesto territoriale urbano (urbanizzato a prevalente destinazione residenziale); la presenza di tali impianti può rimanere un elemento territoriale non risolto senza chiarezza sui tempi per la sua delocalizzazione. Ciò può inibire altre funzioni nelle aree contermini e condizionare sine die l'attività di sviluppo urbano.

Si propone di definire in modo chiaro le tempistiche che il piano può indicare, con particolare riferimento ai differenti siti.

Risposta

Nel riconoscere la fondatezza del rischio che la permanenza temporanea possa prolungarsi in caso di non attuazione del Piano Nazionale di Assegnazione delle Frequenze (con riferimento all'emittenza radiofonica in modulazione di frequenza), non si ritiene possano essere adottate metodologie diverse da quelle indicate nella Legge 30/2000. Poiché tuttavia la permanenza è accordabile "temporaneamente e motivatamente", non si esclude che le motivazioni possano essere riesaminate nei casi in cui ricorra la necessità di utilizzo del territorio per le attività di sviluppo urbano. L'osservazione si ritiene pertanto PARZIALMENTE ACCOGLIBILE.

Punto 6

Si ritiene che le pertinenze delle aree a destinazione scolastica, parchi pubblici, aree di rilevante significato per il contesto storico di Bologna (quale ad esempio il sagrato di San Luca) – esistenti o previste o comunque legittime – siano da definire come aree intensamente frequentate; in tali aree dovrà pertanto essere rispettato il valore di 6 V/m.

Risposta

La richiesta sembra trovare già una risposta agli artt. 3 e 4 del DPCM 8 luglio 2003 laddove si dice che i valori di attenzione sono da assumere "all'interno di edifici adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore giornaliere, e loro pertinenze esterne, che siano fruibili come ambienti abitativi quali balconi, terrazzi e cortili esclusi i lastrici solari" mentre rispetto agli obiettivi di qualità, assunti "Ai fini della progressiva minimizzazione della esposizione ai campi elettromagnetici, i valori di immissione dei campi [...] calcolati o misurati all'aperto nelle aree intensamente frequentate, non devono superare i valori indicati nella tabella 3 dell'allegato B".

Poiché "Per aree intensamente frequentate si intendono anche superfici edificate ovvero attrezzate permanentemente per il soddisfacimento di bisogni sociali, sanitari e ricreativi" sembra che la richiesta del Comune sia già contemplata dalla legge. Di conseguenza, non si ritiene che il PLERT debba indicare quali luoghi della Provincia di Bologna siano da considerare come intensamente frequentati ma possa piuttosto esprimersi, di concerto con ARPA ed i Comuni, sui valori di riferimento da assumere in rapporto a specifici punti di misura effettuati sui siti esistenti.

Si ritiene quindi che la definizione del valore di riferimento rappresenti un passaggio obbligato in rapporto ai punti di misura effettuati per i siti esistenti ma non possa essere estesa, in maniera parziale ad alcuni ambiti della Provincia.

L'osservazione si ritiene pertanto PARZIALMENTE ACCOGLIBILE.

Punto 7

Si propone di dimensionare i siti di comunicazione in relazione alle diverse vocazioni di servizio del territorio nel quale sono ubicati.

Risposta

Con l'allegato C - Analisi della visibilità ottica ed indice di servizio dei siti esistenti del PLERT si è cercato di rappresentare il rango, determinato in funzione anche della dimensione, dei siti provinciali di emittenza radiotelevisiva. Lo studio ha rivelato come vi sia una relazione diretta tra il rango dei siti e la vocazione di servizio del territorio nel quale sono ubicati. I luoghi che garantiscono una migliore visibilità ottica e quindi una maggiore estensione delle aree raggiungibili dai segnali radiotelevisivi, ovvero i luoghi che possono definirsi a maggiore vocazione di servizio, sono quelli che ospitano i siti di emittenza radiotelevisiva più importanti; si ritiene pertanto che i siti siano abitualmente dimensionati in relazione alle vocazioni di servizio tuttavia possono essere adottate azioni di razionalizzazione in rapporto ai più ampi obiettivi della pianificazione definiti dall'art. 2 della L.R. 20/2000 e alle effettive esigenze delle emittenti come previsto all'art. 5.1, co.17 delle Norme di attuazione del PLERT.

Per le considerazioni svolte l'osservazione risulta NON ACCOGLIBILE.

Punto 8

Viene proposto di obbligare i gestori a valutare tutte le possibili alternative prima della collocazione di novi impianti radiotelevisivi in prossimità di edifici o recettori sensibili.

Risposta

La Provincia ha individuato come strumento primario per l'attuazione del PLERT, lo sviluppo di azioni concertate con le Amministrazioni comunali, i gestori delle emittenti, ARPA, Regione, ecc., finalizzate a conseguire significativi obiettivi di

compatibilizzazione e qualificazione del sistema provinciale dei siti di emittenza radiotelevisiva. Tra questi obiettivi vi è certamente il coinvolgimento e la sensibilizzazione dei gestori nella ricerca di soluzioni localizzative degli impianti meno impattanti rispetto alla presenza di recettori sensibili.

Per le considerazioni svolte l'osservazione risulta ACCOGLIBILE.

Punto 9

Relativamente al tema della permanenza temporanea si ritiene necessario definire con certezza i tempi per la collocazione degli impianti in modo definitivo, in particolare se posti in situazioni critiche.

Risposta

Nel riconoscere la fondatezza del rischio che la permanenza temporanea possa prolungarsi in caso di non attuazione del Piano Nazionale di Assegnazione delle Frequenze (con riferimento all'emittenza radiofonica in modulazione di frequenza), non si ritiene possano essere adottate metodologie diverse da quelle indicate nella Legge 30/2000. Poiché tuttavia la permanenza è accordabile "temporaneamente e motivatamente", non si esclude che le motivazioni possano essere riesaminate nei casi in cui ricorra la necessità di utilizzo del territorio per le attività di sviluppo urbano. L'osservazione si ritiene pertanto PARZIALMENTE ACCOGLIBILE.

Punto 10

Si propone che il potenziamento del sito di Monte Albano possa avvenire esclusivamente ad opera di impianti di collegamento al fine di permettere il potenziamento di un'area a servizi collettivi posta nelle vicinanze.

Risposta

I divieti localizzativi degli impianti di emittenza radiotelevisiva sono stabiliti dall'art. 4 della legge regionale 30/2000 così come modificata dalla legge regionale 4/2007. Il PLERT non può determinare azioni o provvedimenti cogenti che non discendano dal quadro normativo vigente e pertanto ha classificato il sito di Monte Albano come "Sito da confermare". Coerentemente con l'indirizzo di cui all'art. 6.1, co. 3 delle Norme di attuazione del PLERT si prevede però che nell'intorno (fascia di ambientazione) di recettori sensibili sia evitata la previsione di nuovi siti destinati ad impianti di diffusione; di conseguenza il sito viene considerato utile ai soli fini dell'inserimento di impianti di collegamento.

La proposta contenuta nell'osservazione è quindi già contemplata, in forma di indirizzo, nelle Norme di Piano.

Per le considerazioni svolte l'osservazione risulta PARZIALMENTE ACCOGLIBILE.

Punto 11

L'Amministrazione comunale ritiene necessario disporre di strumenti attuativi con punti di riferimento chiari ma con possibilità di interlocuzione con i gestori e di attuazione parzialmente in deroga.

Risposta

L'Amministrazione comunale ha sicuramente facoltà di definire autonomamente intese con i gestori delle emittenti radiotelevisive per la risoluzione di problematiche specifiche. La raccomandazione della Provincia è che i Comuni verifichino i contenuti di tali accordi affinché non siano disattese le Norme, le politiche e gli obiettivi di Piano.

Per le considerazioni svolte l'osservazione risulta ACCOGLIBILE.

Punto 12

Per i siti di San Luca, Osservanza, Barbiano, Monte Donato, Monte Albano, e Siepelunga vengono fornite una serie di indicazioni atte a minimizzare l'impatto elettromagnetico e a gestire le fasi transitorie.

Risposta

Le indicazioni formulate saranno approfondite congiuntamente al Comune di Bologna e agli altri Enti istituzionali preposti, nell'ambito delle attività che comporranno la fase attuativa del PLERT. In quella fase si verificheranno compiutamente gli aspetti applicativi di carattere tecnico, ambientale e normativo delle proposte formulate, ai fini di una loro eventuale implementazione nelle azioni di piano.

L'osservazione si ritiene pertanto PARZIALMENTE ACCOGLIBILE.

Punto 13

Si propone che per i nuovi siti ed i siti esistenti sia definita una fascia di rispetto continua di profondità minima pari a 50 m dagli immobili (edifici ed aree di pertinenza) utilizzati da attrezzature sanitarie, assistenziali e scolastiche (ad esclusione delle attrezzature universitarie).

Risposta

Si ritiene che la definizione di una fascia di rispetto non rientri tra le competenze assegnate dalla legislazione vigente al PLERT; si evidenzia tuttavia che sulla base degli artt. A-23 e A-25 della L.R. 20/2000 il Piano ha introdotto una "Fascia di ambientazione" al fine tutelare i recettori sensibili dall'inquinamento elettromagnetico.

Sulla base delle considerazioni svolte l'osservazione risulta IMPROPRIA.

Punto 14

In subordine, alla proposta di definire una fascia di rispetto continua di profondità minima pari a 50 m si propone:

- il mantenimento di una fascia di ambientazione solo per i siti di emittenza radiotelevisiva principali, definiti dal PNAF;
- l'eliminazione della fascia di ambientazione per i siti per cui è prevista una permanenza temporanea;
- l'individuazione della fascia di ambientazione solo nelle fasi di attuazione del piano, secondo procedure apposite.
- la rimozione della fascia di ambientazione per i siti per cui è prevista la delocalizzazione (es. Villa Aldini).

Si segnala inoltre che le modifiche del perimetro del territorio urbanizzato probabilmente porteranno a variazioni che influiranno in alcune localizzazioni del PLERT.

Risposta

Si ritiene che la fascia di ambientazione definita dal PLERT possa garantire con maggior efficacia, rispetto alla proposta avanzata, la tutela della salute.

Sulla base delle considerazioni svolte l'osservazione risulta NON ACCOGLIBILE.

Punto 15

Si propone che i gestori, in fase di richiesta di autorizzazione del singolo impianto, forniscano i dati per determinare l'eventuale volume di rispetto relativo ai limiti all'edificazione o all'insediamento di nuove attività. Si prevede infine che ogni attività edilizia "prossima" al sito e alla postazione dovrà essere accompagnata da una verifica di compatibilità rispetto agli impianti esistenti ed ai livelli di emissione.

Risposta

Non vi sono le condizioni giuridiche e tecniche per richiedere tale impegno ai gestori. La Provincia non può definire procedure o adempimenti tecnico-amministrativi differenti da quelli prefissati dalla legislazione vigente in materia.

Per le considerazioni svolte l'osservazione risulta IMPROPRIA.

Punto 16

Si osserva che l'introduzione della tecnologia digitale produrrà nel breve termine un incremento dell'impatto elettromagnetico a causa della compresenza del segnale analogico. Si propone che le Norme di Piano prevedano che: "Nei siti che presentano prossimità ai valori di attenzione (6V/m), o che siano (siano stati) oggetto di procedimenti di risanamento/riduzione a conformità, i soggetti gestori che presentano domanda per attivazione del segnale digitale, con particolare attenzione ai segnali audio, devono presentare contestualmente domande di corrispondente riduzione di potenze, per una o più emittenti presenti nel medesimo sito, in modo che la potenza irradiata resti nel complesso invariata all'aggiunta del nuovo segnale."

Risposta

Non vi sono le condizioni giuridiche e tecniche per richiedere tale impegno ai gestori che vogliano installare impianti radiotelevisivi con tecnologia digitale. La Provincia non può definire procedure o adempimenti tecnico-amministrativi differenti da quelli prefissati dalla legislazione vigente in materia.

Per le considerazioni svolte l'osservazione risulta IMPROPRIA.

Punto 17

Si osserva che la perimetrazione del territorio urbanizzato del Comune di Bologna sarà modificata a breve con l'adozione del Piano Strutturale Comunale. Si chiede che le Tavole del PLERT recepiscono le nuove previsioni del PSC e la fascia di rispetto risultante.

Risposta

Le informazioni impiegate per la formazione del Quadro Conoscitivo del PLERT sono ricavate dal mosaico informatizzato dei PRG/PSC della Provincia di Bologna, dai dati censuari del Catasto e dai dati della Camera di Commercio. Tali strumenti hanno svolto una funzione di supporto per le ricerche e le analisi effettuate e hanno permesso la definizione delle azioni cogenti di Piano. Qualora le perimetrazioni e le individuazioni puntuali riportate non siano coincidenti con quelle definite dalla strumentazione urbanistica comunale alla data di adozione del PLERT, si provvederà al loro aggiornamento secondo le modalità stabilite dalla direttiva dell'art. 7, co. 2, delle Norme di attuazione: "L'aggiornamento del Piano derivante dall'implementazione della banca dati o dalla correzione di errori materiali è considerato mero adeguamento tecnico ed è effettuato dalla Provincia con apposito atto amministrativo".

Le modifiche alla strumentazione urbanistica in date successive a quella di adozione del PLERT dovranno, fatti salvi i casi di aggiornamento o correzione di errori materiali, essere coerenti con i divieti localizzativi individuati dal PLERT.

Per le considerazioni svolte l'osservazione risulta NON ACCOGLIBILE.

Punto 18

Si ritiene che le deroghe ai divieti localizzativi previsti dalla L.R. 30/2000 siano applicabili alle sole emittenze televisive ed audio in tecnica digitale in quanto sono le uniche per le quali esiste un PNAF; conseguentemente si propone che per i siti di San Luca e di Barbiano sia eliminata la deroga prevista all'art. 5.1, comma 2, delle Norme di Attuazione del PLERT.

Risposta

Si evidenzia che l'elenco dei siti individuati dal PLERT come "siti nazionali", riprende l'elenco dei siti assentiti dalle Regioni e dalle Province Autonome nell'ambito della formazione dei Piani Nazionali di assegnazione delle frequenze. Nei "siti nazionali" non trovano applicazione i divieti localizzativi previsti dall'art.4 della L.R. 30/2000.

Sulla base delle considerazioni svolte l'osservazione risulta NON ACCOGLIBILE.

Punto 19

Si propone che nell'Allegato "G" per ciascun sito siano riportate, in modo chiaro ed univoco, le determinazioni di Piano di cui all'art. 5.1.

Risposta

L'Allegato "G" delle Norme di attuazione contiene nel dettaglio il percorso analitico che ha condotto alla definizione delle azioni di piano di tipo cogente e supplementare così come definite all'art. 5.1 e rappresentate graficamente nella tav. 6 di Piano.

Si ritiene pertanto che il rimando coerente tra Allegato, Norma e Cartografia costituisca garanzia per una lettura chiara ed univoca delle azioni previste dal PLERT.

In conclusione l'osservazione si ritiene CHIARITA dalle considerazioni svolte.

Punto 20

Si rileva che nel regime di autorizzazione provvisoria indicata dalla normativa in vigore, il soggetto gestore può emettere il segnale a titolo sperimentale conformemente a quanto indicato dal Ministero competente.

Tale attività può coinvolgere lo spostamento delle emittenti da un sito ad un altro senza che il Comune ne sia informato.

Si ritiene che tale prassi contribuisca ad indebolire l'attività di controllo soprattutto nei confronti dei siti che presentano criticità.

Si propone che l'emissione di segnale in modo permanente a fini commerciali possa aver luogo solo con la contestuale autorizzazione da parte del Comune, a seguito della verifica degli aspetti urbanistici, edilizi, ambientali e paesaggistici

Risposta

Si ritiene che la Provincia non abbia titolo per intervenire in merito ai contenuti dei segnali trasmessi nella fase sperimentale dalle Emittenti; il tema viene infatti disciplinato dalla normativa statale che non attribuisce alcun ruolo alla pianificazione provinciale.

Sulla base delle considerazioni svolte l'osservazione risulta IMPROPRIA.

Punto 21

Si propone che all'art. 4.2 delle Norme di attuazione del PLERT sia precisata anche l'ammissibilità, temporanea e motivata, di cui all'art. 3, co. 3, della L.R. 30/2000.

Risposta

Si condivide la proposta e si provvede ad inserire all'art. 4.2 un ulteriore comma che precisi l'ammissibilità temporanea e motivata di cui all'art. 3, co. 3 della L.R. 30/2000.

Sulla base delle considerazioni svolte l'osservazione risulta ACCOGLIBILE.

Punto 22

Si chiede di adeguare le Norme di Piano a quanto previsto dalle modifiche apportate dalla LR 4/07 alla L.R. 30/2000.

Risposta

Si provvede, sulla base di quanto disposto dalla L.R. 4/2007, all'adeguamento degli elaborati di Piano.

Sulla base delle considerazioni svolte l'osservazione risulta ACCOGLIBILE.

Punto 23

Con riferimento alla fascia di rispetto di cui all'art. 4, co.1, della L.R. 30/2000 si ritiene più congruo che essa sia definita dal perimetro del territorio urbano strutturato e da strutturare, cosicché la localizzazione di insediamenti residenziali e collettivi possa essere prevista a completamento dell'urbanizzazione esistente e che la fascia, più esterna, abbia valore di dotazione ecologica.

Risposta

La fascia di rispetto prevista dall'art. 4, co.1 della L.R. 30/2000 costituisce una delle limitazioni alla localizzazione degli impianti di emittenza radio e televisiva. Tale disposizione è rimasta immutata anche a seguito delle modifiche alla L.R. 30/2000 introdotte dalla L.R. 4/2007; conseguentemente tale limitazione è stata assunta nel PLERT.

Sulla base delle considerazioni svolte l'osservazione risulta IMPROPRIA.

In conclusione, a seguito delle considerazioni svolte, si ritiene l'osservazione complessivamente.

PARZIALMENTE ACCOGLIBILE

e, in particolare:

- le richieste avanzate ai punti 8, 11, 21, 22 risultano accoglibili, nella forma specificata nei precedenti punti. Parimenti accoglibile risulta la richiesta avanzata al punto 19 per i chiarimenti addotti nel punto medesimo;
- la richiesta avanzata ai punti 1, 2, 4, 5, 6, 9, 10, 12 risultano parzialmente accoglibili nella misura specificata nei precedenti punti;
- la richieste avanzate ai punti 13, 15, 16, 17, 20, 23 risultano non accoglibili in quanto giudicate improprie per le motivazioni addotte nel punto medesimo. Parimenti non accoglibili risultano le richieste avanzate ai punti 3, 7, 14, 18 per le motivazioni addotte nei punti medesimi.

OSSERVAZIONE N. 4
Prot. N. 175782/07 del 25/05/2007
PROPONENTE: COMITATO CITTADINI MONTE GRANDE – MONTE CALDERARO

Contenuti dell'osservazione e risposte dettagliate

L'osservazione espone i seguenti 2 punti:

Punto 1

Si evidenzia il perdurare del superamento dei valori di legge nei siti di Monte Grande e Monte Calderaro. Si propone una corretta pianificazione e riprogettazione coordinata tra le diverse emittenti che consenta di limitare l'esposizione dei cittadini ai campi elettromagnetici.

Risposta

Si segnala che l'Amministrazione comunale di Castel San Pietro ha avviato il procedimento relativo al risanamento del sito di Monte Grande così come indicato dall'art. 7 della legge regionale 30/2000. E' necessario evidenziare che l'autorità competente nei procedimenti di risanamento degli impianti radiotelevisivi è il Comune mentre la Provincia svolge una funzione di pianificazione delle localizzazioni dei siti di emittenza radiotelevisiva, esercitata primariamente attraverso lo strumento del PLERT.

Per le considerazioni svolte si ritiene l'osservazione ACCOGLIBILE.

Punto 2

Viene richiamato il ruolo della Provincia nella programmazione del territorio e si chiede l'individuazione di nuovi siti per ospitare gli impianti da delocalizzare.

Risposta

Si sottolinea che l'individuazione di nuovi siti per la delocalizzazione di impianti radiotelevisivi avverrà necessariamente all'interno delle procedure di risanamento di siti critici (definiti tali in relazione al profilo localizzativo e/o sanitario) così come definite dalle Norme Tecniche di Attuazione del PLERT.

Per le considerazioni svolte si ritiene l'osservazione ACCOGLIBILE.

Sintesi finale

In conclusione, a seguito delle considerazioni svolte, si ritiene l'osservazione complessivamente

ACCOGLIBILE

e, in particolare:

- le richieste avanzate ai punti 1, 2, risultano accoglibili nella forma specificata nelle precedenti considerazioni.

OSSERVAZIONE N. 5
Prot. N. 176205/07 del 25/05/2007
PROPONENTE: ARPA SEZIONE PROVINCIALE DI BOLOGNA

Contenuti dell'osservazione e risposte dettagliate

L'osservazione espone i seguenti 2 punti:

Punto 1

Si chiede che in riferimento alla L.R. 4/2007, che ha apportato modifiche alla L.R.30/2000, siano aggiornati gli elaborati di Piano.

Risposta

Si provvede, sulla base di quanto disposto dalla L.R. 4/2007, all'adeguamento degli elaborati di Piano .
Per le considerazioni svolte si ritiene l'osservazione ACCOGLIBILE.

Punto 2

Viene sottolineata l'importanza dell'aggiornamento dei dati relativi agli impianti per garantire la corretta individuazione delle "aree di compatibilità" e le decisioni relative all'adeguamento dei siti.

Risposta

L'art. 18 della L.R. 4/2007 dispone che sia istituito presso ARPA il Catasto degli impianti fissi per l'emittenza radio e televisiva. Pertanto, con l'entrata in vigore della succitata legge, la responsabilità del censimento degli impianti radiotelevisivi presenti nel territorio è in capo ad ARPA la quale definirà, presumibilmente, modalità di gestione e comunicazione dei dati raccolti. Per effetto di tali disposizioni la Provincia non può procedere all'aggiornamento delle informazioni tecnico-anagrafiche relative agli impianti riportate sulle schede tecniche dei siti. La Provincia può aggiornare il quadro conoscitivo per quanto concerne l'uso reale del suolo e le destinazioni d'uso dei fabbricati ma esclusivamente attraverso le indicazioni fornite dai Comuni, più volte sollecitati in tal senso, perché solo essi sono in grado di verificare compiutamente queste informazioni relativamente al territorio di competenza.

Per le considerazioni svolte si ritiene l'osservazione ACCOGLIBILE.

Sintesi finale

In conclusione, a seguito delle considerazioni svolte, si ritiene l'osservazione complessivamente

ACCOGLIBILE

e, in particolare:

- le richieste avanzate ai punti 1, 2, risultano accoglibili nella forma specificata nelle precedenti considerazioni.

OSSERVAZIONE N. 6
Prot. N. 176463/07 del 25/05/2007
PROPONENTE: COMUNE DI IMOLA

Contenuti dell'osservazione e risposte dettagliate

L'osservazione espone i seguenti 25 punti:

Punto 1

Si evidenzia il forte limite alla pianificazione comunale derivante dall'art. 4.2, co.2 delle Norme di attuazione nella parte in cui vieta la collocazione di insediamenti a prevalente destinazione residenziale o a servizi collettivi nella fascia di 300 m dal confine del territorio urbanizzato.

Si chiede di stralciare il comma in oggetto.

Risposta

La fascia di rispetto prevista dall'art. 4, co.1 della L.R. 30/2000 costituisce una delle limitazioni alla localizzazione degli impianti di emittenza radio e televisiva. Tale disposizione è rimasta immutata anche a seguito delle modifiche alla L.R. 30/2000 introdotte dalla L.R. 4/2007 e conseguentemente è stata assunta nel PLERT.

Sulla base delle considerazioni svolte l'osservazione risulta IMPROPRIA.

Punto 2

Si elencano una serie di impianti sul territorio comunale non censiti dal PLERT e per i quali si chiede l'inserimento:

- Over Radio Studio Emme 102 (Via Pediano Monte Frassineto);
- Radio Logica Italia (Via Pediano);
- Radio Santerno Studio S.a.s (Via Chiesa di Pediano);
- Rete 7 (Località Neretta);
- Rete Azzurra (Monte Frassineto);
- Teleimola TRR (Via dell'Agricoltura);
- Canale11 (Via Nenni).

Risposta

L'art. 18 della L.R. 4/2007 dispone che sia istituito presso ARPA il Catasto degli impianti fissi per l'emittenza radio e televisiva. Pertanto, con l'entrata in vigore della succitata legge, la responsabilità del censimento degli impianti radiotelevisivi presenti nel territorio è in capo ad ARPA la quale definirà, presumibilmente, modalità di gestione e comunicazione dei dati raccolti. Per effetto di tali disposizioni la Provincia, nel caso di siti esistenti e censiti dal PLERT, non può procedere all'aggiornamento delle informazioni tecnico-anagrafiche relative agli impianti riportate sulle schede tecniche dei siti. Qualora vi siano impianti che risultano ubicati in siti non identificati dal PLERT vi sono invece due possibili ipotesi: i gestori non hanno inviato al Comune ospitante la richiesta di autorizzazione comprensiva della relativa documentazione tecnica previste dalla L.R. 30/2000 oppure il Comune, avendole ricevute, non ha provveduto a inviarne copia alla Provincia, ad ARPA e ad AUSL, così come stabilito dalle norme di legge. In entrambi i casi la Provincia non è nelle condizioni di censire i corrispondenti siti radiotelevisivi all'interno del PLERT.

Per le considerazioni svolte si ritiene pertanto l'osservazione IMPROPRIA.

Punto 3

Vengono rilevate differenze tra le perimetrazioni del PLERT e quelle presenti nel PRG vigente relativamente ai poligoni delle "Aree urbanizzate" e delle "Aree pianificate ad usi urbani".

Si chiede di rendere coerenti le perimetrazioni individuate nel PLERT con quelle previste dal PRG vigente.

Risposta

Le informazioni impiegate per la formazione del Quadro Conoscitivo del PLERT sono ricavate dal mosaico informatizzato dei PRG/PSC della Provincia di Bologna, dai dati censuari del Catasto e dai dati della Camera di Commercio. Tali strumenti hanno svolto una funzione di supporto per le ricerche e le analisi effettuate e hanno permesso la definizione delle azioni cogenti di Piano. Qualora le perimetrazioni e le individuazioni puntuali riportate non siano coincidenti con quelle definite dalla strumentazione urbanistica comunale alla data di adozione del PLERT si provvederà al loro aggiornamento secondo le modalità stabilite dalla direttiva dell'art. 7, co. 2, delle Norme di attuazione: "L'aggiornamento del Piano derivante dall'implementazione della banca dati o dalla correzione di errori materiali è considerato mero adeguamento tecnico ed è effettuato dalla Provincia con apposito atto amministrativo".

Le modifiche alla strumentazione urbanistica in date successive a quella di adozione del PLERT dovranno, fatti salvi i casi di aggiornamento o correzione di errori materiali, essere coerenti con i divieti localizzativi individuati dal PLERT.

Per le considerazioni svolte l'osservazione risulta CHIARITA.

Punto 4

Si evidenzia che il sito n. 86 ricade nel territorio del Comune di Riolo Terme.

Risposta

Si prende atto dell'osservazione ma si conferma, a seguito di verifiche, che il sito n. 86, denominato Fondo Tomba, ricade in territorio del Comune di Imola.

Per le considerazioni svolte si ritiene l'osservazione NON ACCOGLIBILE.

Punto 5

Si rileva che i poligoni che individuano gli alvei attivi e gli invasi dei bacini idrici allargano significativamente le aste fluviale esistenti.

Si chiede di rivedere i poligoni relativi agli alvei attivi e invasi di bacini idrici, evitando di considerare alvei attivi anche golene non più occupate da tempo o aree occupate da edifici o zonizzate quali aree di tutela da altri strumenti di pianificazione sovraordinati (SIC), nel rispetto di quanto previsto dal PRG vigente.

Risposta

Le informazioni impiegate per la formazione del Quadro Conoscitivo del PLERT sono ricavate dalla banca dati predisposta per il PTCP vigente.

In particolare le perimetrazioni relative agli alvei attivi e agli invasi dei bacini idrici sono state perimetrate in coerenza con la pianificazione sovraordinata.

L'osservazione risulta pertanto IMPROPRIA.

Punto 6

Si evidenzia che il sito n. 91 ricade su un edificio classificato di interesse storico-architettonico e monumentale.

Risposta

Si conferma, a seguito di ulteriori verifiche, che il sito in oggetto non ricade su un edificio classificato di interesse storico – architettonico e monumentale ai sensi del D. Lgs 42/2004.

Per le considerazioni svolte si ritiene l'osservazione NON ACCOGLIBILE.

Punto 7

I siti n. 86, 88 e 89 ricadono in area soggetta a vincolo idrogeologico.

Risposta

Ai sensi della L.R. 30/2000 e della L.R. 4/2007 le aree soggette a vincolo idrogeologico non rappresentano zone interessate da limitazioni localizzative per i siti di emittenza radio e televisiva; l'individuazione di queste aree non risulta pertanto significativa per la definizione dei divieti localizzativi definiti nella Tav. 7 di Piano.

L'osservazione appare dunque IMPROPRIA.

Punto 8

Il sito n. 92 ricade in area classificata dagli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica come "territorio urbanizzato ed urbanizzabile a prevalente funzione residenziale o a servizi collettivi".

Risposta

Le informazioni impiegate per la formazione del Quadro Conoscitivo del PLERT sono ricavate dal mosaico informatizzato dei PRG/PSC della Provincia di Bologna, dai dati censuari del Catasto e dai dati della Camera di Commercio. Tali strumenti hanno svolto una funzione di supporto per le ricerche e le analisi effettuate e hanno permesso la definizione delle azioni cogenti di Piano. Qualora le perimetrazioni e le individuazioni puntuali riportate non siano coincidenti con quelle definite dalla strumentazione urbanistica comunale alla data di adozione del PLERT, si provvederà al loro aggiornamento secondo le modalità stabilite dalla direttiva dell'art. 7, co. 2, delle Norme di attuazione: "L'aggiornamento del Piano derivante dall'implementazione della banca dati o dalla correzione di errori materiali è considerato mero adeguamento tecnico ed è effettuato dalla Provincia con apposito atto amministrativo".

Le modifiche alla strumentazione urbanistica in date successive a quella di adozione del PLERT dovranno, fatti salvi i casi di aggiornamento o correzione di errori materiali, essere coerenti con i divieti localizzativi individuati dal PLERT

Per le considerazioni svolte l'osservazione risulta NON ACCOGLIBILE.

Punto 9

Si chiede di verificare rispetto al tema dei calanchi i siti n. 86, 88 e 89.

Risposta

La rappresentazione dei calanchi utilizzata nel PLERT riprende la copertura ufficiale definita nell'ambito del PTCP.

Qualora le perimetrazioni reali dei calanchi non siano coincidenti con quelle definite nel PLERT si provvederà all'aggiornamento delle azioni di Piano secondo le modalità stabilite dalla direttiva dell'art. 7, co. 2 delle Norme di attuazione: "L'aggiornamento del Piano derivante dall'implementazione della banca dati o dalla correzione di errori materiali è considerato mero adeguamento tecnico ed è effettuato dalla Provincia con apposito atto amministrativo". Per la modifica del tema relativo ai calanchi dovranno essere invece seguite le procedure stabilite dalle Norme di attuazione del PTCP.

L'osservazione si intende quindi CHIARITA dalle considerazioni svolte.

Punto 10

Rispetto al tema della compatibilità sanitaria dei siti si ritiene che l'attribuzione dalla classe "compatibile" al sito n. 87 non risulti giustificata. Il sito in oggetto risulta infatti tra quelli "dismessi senza regolare comunicazione"; si chiede pertanto di rivedere l'assegnazione del livello di compatibilità assegnato a questo sito.

Risposta

Per il sito n. 87 denominato Zolino esistono misurazioni ARPA, riferite alla fase di attività, che documentano l'assenza di superamenti.

Considerata la dismissione del sito si concorda con l'osservazione e si provvede ad attribuire al sito la classifica: "misurazione non prevista".

Per le considerazioni svolte si ritiene pertanto l'osservazione ACCOGLIBILE.

Punto 11

Rispetto al tema dell'impatto paesaggistico si ritiene che l'assegnazione della classe "basso" al sito n. 91 non sia congruente con la sua collocazione sulla torre di un palazzo vincolato ai sensi del D.Lgs 42/2004.

Risposta

Il tema dell'impatto paesaggistico è stato definito sulla base di una griglia di valutazione illustrata nel Quadro Conoscitivo di Piano; i fattori dominanti di questa valutazione sono di tipo percettivo, non legati all'importanza architettonica del manufatto sul quale sono posizionati gli impianti; quest'ultimo aspetto attiene invece alla verifica di compatibilità ai sensi dell'art. 4 della L.R. 30/2000 che esclude la presenza di impianti di diffusione radio e televisiva sugli edifici vincolati ai sensi della normativa vigente..

Per le considerazioni svolte si ritiene pertanto l'osservazione CHIARITA.

Punto 12

Si evidenzia la mancanza, in cartografia, di siti per la telefonia mobile e si chiede di riportarli in cartografia unitamente all'indicazione del doppio utilizzo radio-televisivo/telefonico.

Risposta

Come previsto dall'art. 3 della L.R. 30/2000 e dalla DGR 197/2001 il PLERT, di competenza provinciale, disciplina la localizzazione degli impianti fissi dell'emittenza radio e televisiva mentre per gli impianti di telefonia mobile le disposizioni normative regionali assegnano la competenza al Comune.

I siti esistenti che vedono la compresenza di impianti per l'emittenza radiotelevisiva e per la telefonia mobile sono già inclusi tra quelli censiti dal PLERT adottato.

I siti di telefonia mobile riportati nella Tav. 5: "Principali sorgenti di inquinamento elettromagnetico" hanno contribuito alla definizione del quadro conoscitivo del piano, nel tentativo di caratterizzare il territorio provinciale in funzione della coesistenza di differenti sorgenti di campo elettromagnetico. Tali individuazioni sono pertanto rivolte ad una caratterizzazione generale del tema ma non hanno valenza pianificatoria ai fini della redazione del PLERT

In conclusione, la proposta di inserire i siti per la telefonia appare impropria rispetto alle competenze assegnate al PLERT dalla legislazione vigente.

Per le considerazioni svolte si ritiene pertanto l'osservazione CHIARITA.

Punto 13

Si evidenzia la mancanza, in cartografia degli elettrodotti da 50 Kv.

Risposta

Gli elettrodotti riportati nella Tav. 5: "Principali sorgenti di inquinamento elettromagnetico" hanno contribuito alla definizione del quadro conoscitivo del piano, nel tentativo di caratterizzare il territorio provinciale in funzione della coesistenza di differenti sorgenti di campo elettromagnetico. Tali individuazioni sono pertanto rivolte ad una caratterizzazione generale del tema ma non hanno valenza pianificatoria ai fini della redazione del PLERT.

L'osservazione si intende quindi CHIARITA dalle considerazioni svolte.

Punto 14

Si rileva che l'allegato "C" fa riferimento alla popolazione residente nel censimento del 1991. Viene proposto di considerare i dati aggiornati al 2001, che diano conto dell'incremento di popolazione avvenuto.

Risposta

Per il calcolo dell'indice di servizio dei siti di emittenza radio e televisiva si è fatto riferimento all'ultimo censimento disponibile alla data di elaborazione del Quadro conoscitivo. Tale dato, riferito al 1991, ha infatti permesso di operare una stima dell'importanza di ciascun sito, collegandola strettamente al numero di abitanti serviti. Le valutazioni effettuate sono pertanto rivolte ad una caratterizzazione generale del tema ma non hanno valenza pianificatoria ai fini della redazione del PLERT

L'osservazione si intende quindi CHIARITA dalle considerazioni svolte.

Punto 15

Si ritiene non chiara la delimitazione dei "Condizionamenti areali" in corrispondenza dei centri abitati di Sesto Imolese e Sasso Morelli

Risposta

La restituzione cartacea degli elaborati di Piano ha evidenziato la necessità di prevedere, per alcune parti del territorio provinciale, una scala grafica di maggior dettaglio per evitare sovrapposizioni tra le simbologie utilizzate.

Si provvede ad integrare gli elaborati cartografici fornendo stralci della Tav.7 ad una scala che permetta una chiara lettura.

Per le considerazioni svolte si ritiene pertanto l'osservazione ACCOGLIBILE.

Punto 16

Nella tav. 7 si rileva una sovrapposizione di simboli (es. in corrispondenza dell'abitato di Sesto Imolese) che rende illeggibile la carta.

Risposta

La restituzione cartacea degli elaborati di Piano ha evidenziato la necessità di prevedere, per alcune parti del territorio provinciale, una scala grafica di maggior dettaglio per evitare sovrapposizioni tra le simbologie utilizzate.

Si provvede ad integrare gli elaborati cartografici fornendo stralci della Tav.7 ad una scala che permetta una chiara lettura.

Per le considerazioni svolte si ritiene pertanto l'osservazione ACCOGLIBILE.

Punto 17

Il canale di Mulini risulta cartografato con errori nel foglio 7f mentre nel foglio 7d non è indicato tra i temi dell'art. 4 della L.R. 30/2000.

Si chiede di eliminare questo tematismo non essendo indicato tra i temi dell'art. 4 della L.R. 30/2000.

Risposta

I temi cartografati nell'ambito del PLERT sono derivati, ad eccezione delle limitazioni localizzative di cui alla Tav. 7, dai tematismi ufficiali definiti nell'ambito del PTCP; eventuali richieste di correzione o aggiornamento dei questi temi dovranno pertanto essere condotte nell'ambito delle procedure definite dalle Norme di Attuazione del PTCP. La richiesta di eliminare dal PLERT il tracciato del Canale di Mulini risulta quindi impropria.

Per le considerazioni svolte si ritiene pertanto l'osservazione IMPROPRIA.

Punto 18

Si ritiene che nella legenda nella Tav. 7 il retino della fascia di ambientazione sia erroneamente scambiato con quello delle sagome degli edifici.

Risposta

I retini utilizzati per la rappresentazione degli edifici e per la fascia di ambientazione hanno entrambi un colore grigio ma sono distinguibili poiché la fascia di ambientazione è rappresentata da una campitura circolare mentre la retinatura degli edifici rimane all'interno di ciascuna sagoma; per di più, anche nei casi di sovrapposizione di queste campiture i temi appaiono distinguibili.

L'osservazione si intende quindi CHIARITA dalle considerazioni svolte.

Punto 19

Si ritiene che la base CTR utilizzata sia eccessivamente dettagliata rispetto alle esigenze del Piano; si evidenzia inoltre la mancanza di elementi importanti come il Canale Emiliano -Romagnolo ed i ponti sui principali corsi d'acqua.

Risposta

Le limitazioni localizzative individuate dal PLERT sono riferite sia a temi di carattere urbanistico (es: edifici di cui all'art. 4, co. 2 della L.R. 30/2000) sia a temi di carattere territoriale quali ad esempio i temi derivati dal PTCP. La necessità di rappresentare simultaneamente temi che abitualmente sono rappresentati a scale grafiche diverse ha richiesto l'utilizzo della Base CTR 25000.

Infine, rispetto all'evidenziata mancanza di alcuni elementi geografici, si ricorda che la CTR è redatta dalla Regione e costituisce il supporto che, per disposizione di legge, deve essere impiegato nella redazione degli strumenti urbanistici (art. A-27, L.R. 20/2000).

L'osservazione si intende quindi CHIARITA dalle considerazioni svolte.

Punto 20

Nella Tav. 7 sono evidenziate sovrapposizioni tra aree soggette a "Divieto areale " ed aree soggette a "Condizionamento areale".

Risposta

La Tav. 7 riporta due tipi di limitazioni localizzative di carattere territoriale previste dal PTCP: le aree soggette a "divieto areale" e quelle sottoposte a "condizionamento areale" (areali di attenzione); nei casi in cui i due simboli si sovrappongono la norma prevalente è quella più restrittiva ossia il divieto.

L'osservazione si intende quindi CHIARITA dalle considerazioni svolte.

Punto 21

Si chiede la motivazione della presenza della "Fascia di Visuale della viabilità verso il paesaggio agricolo o collinare da salvaguardare" solo nella parte di Via Emilia ponente.

Risposta

I divieti localizzativi di carattere territoriale assunti dal PLERT sono derivati dal PTCP vigente, è pertanto nel PTCP che vanno ricercate le motivazioni che hanno condotto alla individuazione della "Fascia di visuale della viabilità".

Eventuali richieste di correzione o aggiornamento dei questi temi dovranno pertanto essere condotte nell'ambito delle procedure definite dalle Norme di Attuazione del PTCP.

L'osservazione si intende quindi CHIARITA dalle considerazioni svolte.

Punto 22

Si evidenzia che non è chiara la delimitazione del poligono relativo ai condizionamenti areali in corrispondenza del centro abitato di Imola.

Risposta

La restituzione cartacea degli elaborati di Piano ha evidenziato la necessità di prevedere, per alcune parti del territorio provinciale, una scala grafica di maggior dettaglio per evitare sovrapposizioni tra le simbologie utilizzate. Si provvede ad integrare gli elaborati cartografici fornendo stralci della Tav.7 ad una scala che permetta una chiara lettura.

Per le considerazioni svolte si ritiene pertanto l'osservazione ACCOGLIBILE.

Punto 23

Relativamente alla Tav. 7 le osservazioni del Comune evidenziano incongruenze tra la cartografia e la situazione reale. Si chiede che i dati presenti nel PLERT siano aggiornati sulla base del PRG vigente e delle osservazioni formulate.

Risposta

Le informazioni impiegate per sviluppare le analisi urbanistiche del PLERT sono ricavate dal mosaico informatizzato dei PRG/PSC della Provincia di Bologna, da dati censuari del Catasto, da dati della Camera di commercio. Tali strumenti hanno svolto una funzione di supporto per le ricerche e le analisi effettuate e hanno permesso la definizione delle azioni cogenti di Piano. Qualora le perimetrazioni e le individuazioni puntuali riportate non siano coincidenti con quelle definite dalla strumentazione urbanistica comunale alla data di adozione del PLERT, si provvederà al loro aggiornamento secondo le modalità stabilite dalla direttiva dell'art. 7, co. 2, delle Norme di attuazione: "L'aggiornamento del Piano derivante dall'implementazione della banca dati o dalla correzione di errori materiali è considerato mero adeguamento tecnico ed è effettuato dalla Provincia con apposito atto amministrativo".

Le modifiche alla strumentazione urbanistica in date successive a quella di adozione del PLERT dovranno, fatti salvi i casi di aggiornamento o correzione di errori materiali, essere coerenti con i divieti localizzativi individuati dal PLERT.

L'osservazione si intende CHIARITA dalle considerazioni svolte.

Punto 24

Si chiede di valutare l'opportunità di considerare la presenza di una serie di ponti radio al fine del calcolo delle emissioni elettromagnetiche complessive.

Risposta

Si conferma che i siti ospitanti esclusivamente impianti di collegamento in ragione delle tecnologie e delle potenze impiegate non sono oggetto di monitoraggio delle emissioni elettromagnetiche prodotte. La Provincia assume tuttavia l'impegno di sottoporre all'attenzione di ARPA tale osservazione in vista della programmazione delle attività di rilevamento dei campi elettromagnetici.

Per le considerazioni svolte si ritiene pertanto l'osservazione ACCOGLIBILE.

Punto 25

Si chiede di rendere i simboli riportati nella Tav. 7 chiaramente leggibili.

Risposta

La restituzione cartacea degli elaborati di Piano ha evidenziato la necessità di prevedere, per alcune parti del territorio provinciale, una scala grafica di maggior dettaglio per evitare sovrapposizioni tra le simbologie utilizzate. Si provvede ad integrare gli elaborati cartografici fornendo stralci della Tav.7 ad una scala che permetta una chiara lettura. Per le considerazioni svolte si ritiene pertanto l'osservazione ACCOGLIBILE.

Sintesi finale

In conclusione, a seguito delle considerazioni svolte, si ritiene l'osservazione complessivamente

PARZIALMENTE ACCOGLIBILE

e, in particolare:

- le richieste avanzate ai punti 10, 15, 16, 22, 24, 25 risultano accoglibili, nella forma specificata nei precedenti punti. Parimenti accoglibili risultano le richieste avanzate ai punti 3, 9, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 21, 23, per i chiarimenti addotti nei punti medesimi;
- la richieste avanzate ai punti 1, 2, 6, 7, 17, risultano non accoglibili in quanto giudicate improprie per le motivazioni addotte nel punto medesimo. Parimenti non accoglibili risultano le richieste avanzate ai punti 4, 5, 8, per le motivazioni addotte nei punti medesimi.

OSSERVAZIONE N. 7
Prot. N. 177525/07 del 28/05/2007
PROPONENTE: RAI WAY

Contenuti dell'osservazione e risposte dettagliate

L'osservazione espone i seguenti 9 punti:

Punto 1

Si chiede di aggiornare il PLERT alla luce delle modifiche introdotte con la L.R. 4/2007

Risposta

Si provvede, sulla base di quanto disposto dalla L.R. 4/2007, all'adeguamento degli elaborati di Piano.

Si ritiene pertanto l'osservazione ACCOGLIBILE.

Punto 2

Si condividono le criticità rilevate nella relazione generale del PLERT nei confronti della L.R. 30/2000; si evidenzia in particolare come la fascia di rispetto di cui all'art. 4, co. 1, della L.R. 30/2000 non fornisca di per sé la garanzia del rispetto dei requisiti sanitari e non escluda nemmeno la presenza, da un punto di vista urbanistico ed ambientale, delle infrastrutture tipiche degli impianti di telecomunicazione (deroghe previste per i ponti radio e per la telefonia). In secondo luogo si sottolinea come i divieti localizzativi e gli iter autorizzativi siano stati differenziati non in base alla tipologia di impianto (ponti radio o impianti di diffusione) ma a seconda dell'utilizzo (radio- televisivo o telefonico).

Risposta

Si accoglie la valutazione positiva e si ribadisce l'impegno della Provincia, nell'ambito del processo attuativo del PLERT, a proseguire il confronto con la Regione Emilia-Romagna sugli elementi di criticità che permangono nella L.R. 30/2000 anche a seguito delle modifiche introdotte dalla L.R. 4/2007.

Per le considerazioni svolte si ritiene pertanto l'osservazione ACCOGLIBILE.

Punto 3

Si comunica che gli impianti collocati nel sito n. 1 "Torre Asinelli" sono stati trasferiti.

Si chiede conseguentemente di aggiornare la tabella di cui al par. 4.4 della Relazione illustrativa.

Risposta

Si provvede ad aggiornare la tabella attribuendo al sito n. 1 "Torre Asinelli" la classifica di "Sito disattivo".

Per le considerazioni svolte si ritiene pertanto l'osservazione ACCOGLIBILE.

Punto 4

Si comunica che l'impianto televisivo ch 52 RAI MUX B in tecnica digitale presente nel sito n. 10 "Osservanza" è stato disattivato e trasferito a Colle Barbiano.

Risposta

Si prende atto di quanto segnalato ma si precisa che l'art. 18 della L.R. 4/2007 dispone che sia istituito presso ARPA il Catasto degli impianti fissi per l'emittenza radio e televisiva. Pertanto, con l'entrata in vigore della succitata legge, la responsabilità del censimento degli impianti radiotelevisivi presenti nel territorio è in capo ad ARPA la quale nei mesi a venire definirà, presumibilmente, modalità di gestione e comunicazione dei dati raccolti. Per effetto di tali disposizioni la Provincia non può procedere all'aggiornamento delle informazioni tecnico-anagrafiche relative agli impianti riportate sulle schede tecniche dei siti.

L'osservazione si intende quindi CHIARITA dalle considerazioni svolte.

Punto 5

Nel sito di di Via Arcoveggio gli impianti di competenza di Ray Way sono esclusivamente di collegamento; si ritiene pertanto illegittima l'inclusione del sito tra quelli soggetti a permanenza temporanea.

Risposta

Le modifiche introdotte dalla L.R. 4/2007 alla L.R. 30/2000 hanno previsto espressamente che i divieti localizzativi di cui all'art. 4, commi 1 e 2 della L.R. 30/2000 non trovano applicazione per gli impianti di collegamento punto - punto (ponti radio) e per gli apparati di ripetizione del segnale previsti all'articolo 27 della legge 3 maggio 2004, n. 112; di conseguenza, gli impianti di collegamento potranno permanere nei siti attuali mentre la permanenza temporanea del sito deve essere riferita agli impianti radiotelevisivi di diffusione.

Si segnala inoltre che l'art. 18 della L.R. 4/2007 dispone che sia istituito presso ARPA il Catasto degli impianti fissi per l'emittenza radio e televisiva. Pertanto, con l'entrata in vigore della succitata legge, la responsabilità del censimento degli impianti radiotelevisivi presenti nel territorio è in capo ad ARPA la quale nei mesi a venire definirà, presumibilmente, modalità di gestione e comunicazione dei dati raccolti. Per effetto di tali disposizioni la Provincia non può procedere all'aggiornamento delle informazioni tecnico-anagrafiche relative agli impianti riportate sulle schede tecniche dei siti.

L'osservazione si intende quindi CHIARITA dalle considerazioni svolte.

Punto 6

Si precisa che la postazione 46B del sito "Via Zenzalino sud" è stata demolita nel 2006.

Risposta

Si recepisce l'osservazione e si provvede ad integrare gli elaborati di Piano.

Per le considerazioni svolte l'osservazione risulta ACCOGLIBILE.

Punto 7

Si informa che sono ancora in corso le trattative tra Ray Way e Comune di Budrio per la delocalizzazione in via concertativa dell'impianto OM di Budrio.

Risposta

Si sottolinea come la nuova localizzazione sia stata preventivamente accertata come compatibile da un punto di vista localizzativo a seguito di una verifica congiunta condotta dagli uffici tecnici del Comune di Budrio e della Provincia.

Per le considerazioni svolte l'osservazione risulta ACCOGLIBILE.

Punto 8

Si informa che nel sito "Fiera sede Rai"(sito n. 6) sono presenti solo impianti di collegamento. L'impianto di diffusione DAB che nella denuncia presentata al Comune di Bologna (Prot. RW / AC / AC / BO / 1 0 del 14/5/2001) era stato dichiarato attivo dalla sede e da Colle Barbiano attualmente è attivo solo da Colle Barbiano.

Risposta

Si prende atto di quanto segnalato ma si precisa che l'art. 18 della L.R. 4/2007 dispone che sia istituito presso ARPA il Catasto degli impianti fissi per l'emittenza radio e televisiva. Pertanto, con l'entrata in vigore della succitata legge, la responsabilità del censimento degli impianti radiotelevisivi presenti nel territorio è in capo ad ARPA la quale nei mesi a venire definirà, presumibilmente, modalità di gestione e comunicazione dei dati raccolti. Per effetto di tali disposizioni la Provincia non può procedere all'aggiornamento delle informazioni tecnico-anagrafiche relative agli impianti riportate sulle schede tecniche dei siti.

L'osservazione si intende quindi CHIARITA dalle considerazioni svolte.

Punto 9

Rispetto al sito di Monte Calderaro non si condivide pienamente, in ragione dell'altezza contenuta dell'infrastruttura di sostegno, l'attribuzione di un impatto paesaggistico alto; si manifesta disponibilità ad un confronto con le Amministrazioni competenti.

Risposta

Per la determinazione dell'impatto paesaggistico prodotto dai siti di emittenza radio e televisiva è stata definita una griglia di analisi in cui figurano diversi parametri di valutazione: caratteristiche delle postazioni (altezza, complessità, pesantezza), caratteristiche del contesto (rurale, di frangia, urbano), visibilità (non visibile, parzialmente visibile, visibile). Il parametro dell'altezza, citato nell'osservazione, è pertanto soltanto uno degli elementi che hanno concorso alla quantificazione dell'impatto paesaggistico. Tuttavia si accoglie la proposta di un confronto tecnico sul tema.

L'osservazione si intende quindi CHIARITA dalle considerazioni svolte..

Sintesi finale

In conclusione, a seguito delle considerazioni svolte, si ritiene l'osservazione complessivamente

PARZIALMENTE ACCOGLIBILE

e, in particolare:

- le richieste avanzate ai punti 1, 2, 3, 6, e 7 risultano accoglibili nella forma specificata nelle precedenti considerazioni; parimenti accoglibili risultano le richieste avanzate al punto 4, 5, 8 9 per i chiarimenti adottati nel punto medesimo;

OSSERVAZIONE N. 8
Prot. N. 181332/07 del 30/05/2007
PROPONENTE: CIRCONDARIO DI IMOLA

Contenuti dell'osservazione e risposte dettagliate

L'osservazione espone i seguenti 3 punti:

Punto 1

Si ritiene che la fascia di 300m in cui vige il divieto per gli strumenti urbanistici di prevedere la collocazione di insediamenti a prevalente destinazione residenziale o a servizi collettivi sia da riferire agli impianti e non al perimetro dei centri abitati o dei territori urbanizzati.

Si chiede che all'art. 4.2, co. 2, delle Norme di attuazione del PLERT siano sostituiti i termini "definita al comma 1" con i termini "di 300m dagli impianti di emittenza radiotelevisiva".

Risposta

La fascia di rispetto prevista dall'art. 4, co.1 della L.R. 30/2000 costituisce una delle limitazioni alla localizzazione degli impianti di emittenza radio e televisiva. Tale disposizione è rimasta immutata anche a seguito delle modifiche alla L.R. 30/2000 introdotte dalla L.R. 4/2007; conseguentemente tale limitazione è stata assunta nel PLERT.

Sulla base delle considerazioni svolte l'osservazione risulta IMPROPRIA.

Punto 2

Si chiede che l'art. 5.1, co. 2, delle Norme di Attuazione del PLERT sia integrato con la deroga ai divieti localizzativi per gli apparati di ripetizione del segnale introdotta dalla L.R. 4/2007.

Infine si chiede di precisare se l'ambito di operatività della deroga è ascrivibile esclusivamente a quello di cui al citato art. 5.1, co. 2, integrato con la precisazione di cui sopra, oppure se esistono altre possibilità di deroga specifica.

Risposta

Si provvede, sulla base di quanto disposto dal comma 2 bis, introdotto dall'art. 4 della L.R. 4/2007, alla integrazione dell'art. 5.1, co.2 delle Norme di attuazione.

Si specifica inoltre che i casi di deroga ai divieti localizzativi sono esclusivamente quelli elencati all'art. 5.1, co. 2 delle Norme di attuazione.

Per le considerazioni svolte si ritiene pertanto l'osservazione ACCOGLIBILE.

Punto 3

In merito all'art. 5.2, co. 1, si rileva un rimando non chiaro alle "parti di territorio prive di limitazioni localizzative" rappresentate alle Tavv. 6 e 7 del Piano.

Si chiede di rendere preciso ed univoco il rapporto tra la norma di cui all'art. 5.2 e la rappresentazione cartografica delle Tavv. 6 e 7.

Risposta

Si raccoglie l'osservazione uniformando le voci di legenda delle Tavv. 6 e 7 con le espressioni impiegate all'art. 5.2, co. 1, delle Norme di attuazione.

Si ritiene pertanto l'osservazione ACCOGLIBILE.

Sintesi finale

In conclusione, a seguito delle considerazioni svolte, si ritiene l'osservazione complessivamente

PARZIALMENTE ACCOGLIBILE

e, in particolare:

- le richieste avanzate ai punti 2 e 3 risultano accoglibili nella forma specificata nelle precedenti considerazioni;
- la richiesta avanzata al punto 1 risulta non accoglibile in quanto giudicata impropria per le considerazioni addotte nel punto medesimo.

OSSERVAZIONE N. 9
Prot. N. 188137/07 del 29/05/2007
PROPONENTE: PROVINCIA DI MODENA

Contenuti dell'osservazione e risposte dettagliate

L'osservazione espone i seguenti 2 punti:

Punto 1

Viene espresso parere favorevole in merito alla presenza di impianti per l'emittenza radio e televisiva nel sito n. 55 Villa D'Aiano.

Risposta

Si raccoglie la valutazione positiva e si ribadisce l'impegno della Provincia, nell'ambito del processo attuativo del PLERT, a perseguire obiettivi di accorpamento e razionalizzazione dei siti anche in accordo con le Province limitrofe. Si ritiene quindi che l'osservazione sia ACCOGLIBILE.

Punto 2

Si manifesta la disponibilità ad attivare percorsi comuni per la risoluzione concertata di problemi localizzativi che interessano i siti in prossimità del crinale.

Si propone di verificare la possibilità di accorpare i siti n. 41, 43 e 44 del PLERT della Provincia di Modena valutando contestualmente le soluzioni possibili alla delocalizzazione del sito n. 95 del PLERT della Provincia di Bologna.

Le soluzioni riorganizzative potranno prevedere anche l'individuazione di nuovi siti nel rispetto dei criteri e degli obiettivi stabiliti dai due PLERT Provinciali, in un quadro di compatibilità localizzativa e sanitaria congiuntamente verificate.

Risposta

Si raccoglie la disponibilità manifestata dalla Provincia di Modena. Sarà cura dell'ufficio di Piano attivare iniziative di confronto con la Provincia di Modena volte all'individuazione di soluzioni localizzative di riassetto e riorganizzazione dei siti radiotelevisivi ubicati in prossimità del confine tra le due Province.

Si ritiene quindi che l'osservazione sia ACCOGLIBILE.

Sintesi finale

In conclusione, a seguito delle considerazioni svolte, si ritiene l'osservazione complessivamente

ACCOGLIBILE

e, in particolare:

- le richieste avanzate ai punti 1 e 2 risultano accoglibili nella forma specificata nelle precedenti considerazioni.

OSSERVAZIONE N. 10
Prot. N. 200717/07 del 13/06/2007
PROPONENTE: SOPRINTENDENZA PER I BENI ARCHITETTONICI E PER IL PAESAGGIO

Contenuti dell'osservazione e risposte dettagliate

L'osservazione espone i seguenti 5 punti:

Punto 1

Si sottolinea la necessità di accertare la regolarità sotto il profilo autorizzativo e la compatibilità localizzativa rispetto al contesto di riferimento dei siti e delle installazioni già esistenti.

Risposta

Si condivide l'osservazione. In più occasioni la Provincia ha sollecitato le amministrazioni comunali che ospitano siti di emittenza radiotelevisiva ad accertare la conformità urbanistico-edilizia degli impianti insediati sul proprio territorio. La Provincia verificherà nel tempo gli esiti di tali accertamenti impegnandosi a darne opportunamente conto negli elaborati di Piano interessati dalle eventuali modifiche.

Si ritiene quindi che l'osservazione sia ACCOGLIBILE.

Punto 2

Rispetto alla valutazione dell'impatto paesaggistico espressa per la Torre degli Asinelli non si concorda con l'attribuzione di un impatto basso.

Risposta

Il tema dell'impatto paesaggistico è stato definito sulla base di una griglia di valutazione illustrata nel Quadro Conoscitivo di Piano; i fattori dominanti di questa valutazione sono di tipo percettivo, non legati all'importanza architettonica del manufatto sul quale sono posizionati gli impianti; quest'ultimo aspetto attiene invece alla verifica di compatibilità ai sensi dell'art. 4 della L.R. 30/2000 che esclude la presenza di impianti di diffusione radio e televisiva sugli edifici vincolati ai sensi della normativa vigente.

L'osservazione si intende quindi CHIARITA dalle considerazioni svolte.

Punto 3

Si ritiene opportuno che la ricognizione dei siti esistenti sia riportata in un'apposita cartografia che evidenzi l'esatta individuazione dei vincoli vigenti e consenta la chiara evidenziazione delle zone non idonee.

Risposta

La Tav. 7 di Piano riporta le limitazioni urbanistiche e territoriali rilevanti, ai sensi della L.R. 30/2000 e della D.G.R. 197/2001, ai fini della localizzazione dei siti di emittenza radio e televisiva.

Al fine di migliorare la leggibilità della Tav. 7 è stata riorganizzata la legenda evidenziando maggiormente le zone non idonee.

Si ritiene quindi che l'osservazione sia ACCOGLIBILE.

Punto 4

Rispetto alla programmazione di nuovi siti ed impianti si evidenzia che il loro inserimento nel paesaggio andrà valutato tenuto conto della rinnovata attenzione ai temi della qualità paesaggistica nelle scelte di trasformazione territoriale, coerentemente con il concetto di paesaggio introdotto dalla Convenzione europea del Paesaggio ratificata dall'Italia con L. n. 14/2006.

Risposta

Si condivide l'osservazione. Si evidenzia come la Provincia, coerentemente ai principi della Convenzione europea del Paesaggio, abbia inteso elaborare il PLERT individuando tra gli obiettivi prioritari da perseguire, la tutela e la valorizzazione del Paesaggio. Tra gli elaborati di Piano predisposti vi è infatti il documento Linee Guida per l'integrazione paesaggistica, che si rivolge a gestori delle emittenze radiotelevisive e Amministratori pubblici affinché, nell'esercizio delle rispettive funzioni, dispongano di adeguate metodologie per qualificare l'integrazione nel paesaggio delle strutture di trasmissione radiotelevisiva.

Si ritiene quindi che l'osservazione sia ACCOGLIBILE.

Punto 5

Si condividono i principi metodologici e progettuali contenuti nelle Linee guida per l'integrazione paesaggistica" predisposte a corredo dell'apparato normativo del Piano.

Risposta

Si raccoglie la valutazione positiva e si ribadisce l'impegno della Provincia, nell'ambito del processo attuativo del PLERT, a perseguire obiettivi significativi di tutela del paesaggio in relazione ai siti e agli impianti di emittenza radiotelevisiva.

Si ritiene quindi che l'osservazione sia ACCOGLIBILE.

Sintesi finale

In conclusione, a seguito delle considerazioni svolte, si ritiene l'osservazione complessivamente

ACCOGLIBILE

e, in particolare:

- le richieste avanzate ai punti 1, 3, 4 e 5 risultano accoglibili nella forma specificata nelle precedenti considerazioni; . parimenti accoglibile risulta la richiesta avanzata al punto 2 per i chiarimenti addotti nel punto medesimo.

OSSERVAZIONE N. 11
Prot. N. 268181/07 del 09/08/2007
PROPONENTE: COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME

Contenuti dell'osservazione e risposte dettagliate

L'osservazione espone i seguenti 2 punti:

Punto 1

Si chiede di individuare come unico sito destinato all'emittenza radiotelevisiva il sito n. 61 MONTE GRANDE, se risanato, impedendo agli altri siti ubicati sul territorio comunale il loro futuro potenziamento.

Risposta

I siti di emittenza radio e televisiva confermati dal PLERT costituiscono aree idonee e disponibili per lo svolgimento del servizio di emittenza radiotelevisiva, a meno di irregolarità di carattere urbanistico-edilizio, il cui accertamento è in capo all'Amministrazione comunale. La proposta di limitare, ad esclusione del sito di Monte Grande, lo sviluppo dei siti presenti sul territorio comunale potrà essere sviluppata esclusivamente nell'ambito di politiche concertative da promuovere nella fase attuativa del PLERT come previsto dal Titolo 8 delle Norme di attuazione.

Per le considerazioni svolte l'osservazione risulta PARZIALMENTE ACCOGLIBILE.

Punto 2

Si chiede di promuovere la delocalizzazione sul sito di Monte Grande degli impianti ospitati negli altri siti individuati sul territorio comunale, affinché si possa ottenere un unico polo tecnologico in zona idonea.

Risposta

Valgono le considerazioni esposte al punto precedente

Per le considerazioni svolte l'osservazione risulta PARZIALMENTE ACCOGLIBILE.

Sintesi finale

In conclusione, a seguito delle considerazioni svolte, si ritiene l'osservazione complessivamente

PARZIALMENTE ACCOGLIBILE

e, in particolare:

- le richieste avanzate ai punti 1 e 2 risultano parzialmente accoglibili nella forma specificata nelle precedenti considerazioni.

*Il Responsabile dell'U.O. Tutela Ambientale,
Elettromagnetismo e SIT
Ing. Michele Pasqui*

*Il Dirigente del Servizio Urbanistica e
Attuazione PTCP
Ing. Giuseppe Petrucci*